

AI COMUNE DI LA LOGGIA

OGGETTO: dichiarazione di manifestazione di volontà alla cremazione e di disposizione per le ceneri ai sensi dell'art. 2 della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20.

Il/La sottoscritto/a _____
nato/a a _____ il _____
residente in LA LOGGIA - Via _____
di cittadinanza _____, tel. _____
cellulare _____ email _____

DICHIARA con la presente la volontà di farsi cremare.

**(RIQUADRO NON OBBLIGATORIO NELLA COMPILAZIONE :
compilare solo se corrisponde alla volontà del dichiarante)**

DICHIARA altresì la volontà che successivamente le ceneri

SIANO AFFIDATE al/la Sig. _____

_____ nato/a a _____ il _____
residente in LA LOGGIA - Via _____
di cittadinanza _____, tel. _____
cellulare _____ email _____
affinché siano conservate nell'abitazione del/la predetto/a

SIANO DISPERSE

dal/la Sig. _____
_____ nato/a a _____ il _____
residente in LA LOGGIA - Via _____
di cittadinanza _____, tel. _____
cellulare _____ email _____

nel Comune di _____ nel seguente luogo (1)
se consentito dalle norme e disposizioni del Comune di La Loggia e di tale Comune.

[] **CIMITERO** nell'apposita area a ciò destinata

[] **AREA PRIVATA** : (all'aperto (in quanto è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o altri luoghi chiusi al di fuori dei cinerari comuni dei cimiteri) fuori dai centri abitati, come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) , con il consenso scritto del proprietario)
sul terreno distinto a catasto al foglio _____ mappale _____ subalterno _____

IN MONTAGNA: (a distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, fuori dai centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada))
sul terreno distinto a catasto al foglio _____ mappale _____ subalterno _____

NEI LAGHI: (ad oltre 100 metri dalla riva, nei tratti liberi da manufatti e da natanti, fuori dai centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada))

NEI FIUMI : (nei tratti liberi da manufatti e da natanti, fuori dai centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada))

IN AREE NATURALI : (ad una distanza di almeno 200 metri da centri ed insediamenti abitativi, fuori dai centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada))
sul terreno distinto a catasto al foglio _____ mappale _____ subalterno _____

Dichiaro di essere informato/a:

- che in qualsiasi momento posso richiedere la cancellazione dell'annotazione di questa iscrizione nel registro delle cremazioni del Comune di La Loggia;
- che lo stesso Comune di La Loggia è autorizzato a comunicare questa mia volontà al Comune di decesso, che se non sarà uno dei Comuni compresi nella regione Piemonte, non essendo questa mia dichiarazione un testamento olografo, potrebbe non essere presa in considerazione;
- che alla mia morte l'avente titolo dovrà richiedere apposita autorizzazione alla cremazione al Comune di decesso.

Tutto ciò premesso chiedo che la presente dichiarazione sia inserita nel Registro comunale previsto dall'art. 2 della Legge Regionale 31.10.2007, n. 20.

data _____

(allegare fotocopia completa di documento di identità)

(1)

Art. 4. Legge Regionale 31.10.2007, n. 20.

(Luoghi di dispersione delle ceneri)

1. Nel rispetto dei principi e delle tipologie dei luoghi di dispersione delle ceneri previsti dalla l. 130/2001, la dispersione delle ceneri è autorizzata in natura nei seguenti luoghi:

- a) aree pubbliche, secondo la disciplina prevista dai comuni ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
- b) aree private, al di fuori dei centri abitati, con il consenso dei proprietari;
- c) aree delimitate all'interno dei cimiteri che, se previsto dalla normativa comunale, possono anche assumere la funzione di cinerario comune ai sensi dell'articolo 80, comma 6, del d.p.r. 285/1990.

2. La dispersione delle ceneri in natura è consentita nei seguenti luoghi:

- a) in montagna, a distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- b) nei laghi, ad oltre cento metri dalla riva;
- c) nei fiumi;
- d) in mare;
- e) in aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da centri ed insediamenti abitativi;
- f) negli altri luoghi previsti dalla normativa statale.

3. La dispersione nei laghi, nei fiumi, in mare e in altri corsi d'acqua è consentita nei tratti liberi da manufatti e da natanti.

4. La dispersione è vietata nei centri abitati come definiti dall'articolo 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

5. È fatto divieto ai proprietari di aree private, ai loro familiari o aventi causa, di percepire alcun compenso o altra utilità in relazione all'assenso alla dispersione.

6. La dispersione delle ceneri è eseguita dai soggetti di cui al comma 7 dell'articolo 2.

7. I soggetti di cui al comma 6 sono tenuti a comunicare al comune di destinazione, con almeno dieci giorni di preavviso, le modalità per la dispersione delle ceneri.

8. Qualora il soggetto incaricato della dispersione delle ceneri sia il legale rappresentante o personale di associazioni che abbiano tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri degli associati, deve consentire al coniuge o ai parenti del defunto di assistere alla dispersione.

9. Al di fuori dei cinerari comuni previsti nei cimiteri, è vietata la dispersione delle ceneri in edifici o in altri luoghi chiusi.